

CODICE DI CONDOTTA ANTICORRUZIONE DI GRUPPO

Gruppo BCC Iccrea

Il maggior gruppo bancario
cooperativo italiano



INDICE

1. Contesto e obiettivi	3
2. Destinatari	5
3. Adozione, attuazione e aggiornamento del Codice.....	5
3.1 Adozione e attuazione del Codice	5
3.2 Aggiornamento del Codice.....	6
4. Principi Anticorruzione di Gruppo.....	7
4.1 Tolleranza zero per la corruzione	7
4.2 Valorizzare il Fattore “G” - Governance	8
4.3 Impegno contro i conflitti di interesse.....	8
5. Principali aree “sensibili” a potenziale rischio corruzione.....	10
5.1 Rapporti con Autorità di Vigilanza e altri Enti di controllo.....	11
5.2 Gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori.....	12
5.3 Gestione dei rapporti con enti terzi e attività di lobbying	13
5.4 Gestione omaggi, ospitalità, sponsorizzazioni e liberalità.....	14
5.5 Gestione dei rapporti con analisti, investitori, stampa e agenzie di rating.....	16
5.6 Gestione delle Risorse Umane.....	17
5.7 Gestione del credito e della finanza	19
5.8 Gestione delle operazioni straordinarie	20
5.9 Gestione dei rapporti con la clientela.....	20
5.10 Gestione dei reclami e del contenzioso	21
6. Comunicazione, informazione e formazione	23
7. Segnalazione di violazioni e sistema disciplinare	23
APPENDICE: PRINCIPALI FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	26

1. Contesto e obiettivi

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito anche “**Gruppo**”) trova origine e fondamento nel Contratto di Coesione (ex art. 37-bis del TUB) tra la Capogruppo Iccrea (di seguito anche “**Iccrea Banca**” o “**Capogruppo**”) e le Banche di Credito Cooperativo affiliate (di seguito anche “**Banche Affiliate**”).

Del Gruppo fanno parte anche le società controllate direttamente o indirettamente da Iccrea Banca.

Iccrea Banca, in qualità di Capogruppo, esercita la direzione e il coordinamento nei confronti delle società controllate ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile e dell’art. 23 del Testo Unico Bancario e, nel rispetto delle finalità mutualistiche e sulla base del contratto di coesione sottoscritto, verso le Banche Affiliate. Le attività e gli strumenti di direzione, coordinamento e controllo di Iccrea Banca sulle società soggette a direzione e coordinamento sono disciplinate dal Contratto di Coesione e dai Regolamenti interni del Gruppo.

Il presente Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo (di seguito anche “**Codice Anticorruzione**” o “**Codice**”) ha lo scopo di esporre in modo articolato l’impegno del Gruppo Iccrea nella lotta al fenomeno della corruzione, promuovendo e diffondendo una cultura del rischio e una consapevolezza del sistema dei controlli interni in essere, anche attraverso la definizione di principi per l’individuazione e la prevenzione di potenziali comportamenti che, più in generale, non siano in linea con i principi etici promossi e adottati a livello di Gruppo.

Con il termine “corruzione” si intende un fenomeno che può assumere forme differenti, giuridicamente riconosciute e diversamente disciplinate nel panorama normativo nazionale e internazionale. In generale, si può definire la corruzione come l’offerta o l’accettazione, in via diretta o indiretta, di denaro o altre utilità che siano in grado di influenzare il ricevente, al fine di indurre o premiare l’esecuzione di una funzione/attività o l’omissione della stessa¹.

¹ La vigente prassi normativa italiana, in relazione alla tipologia di comportamento realizzato, distingue tra “corruzione attiva”, ossia la condotta compiuta dal corruttore, che offre oppure promette denaro o altre utilità, e “corruzione passiva”, la quale consiste invece nella condotta realizzata dal corrotto di accettare l’offerta del corruttore.

In tale contesto, il Gruppo, anche in linea con i principi del *Global Compact* promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals o SDGs) previsti nell'Agenda 2030 e in coerenza con le Carte degli Impegni di Gruppo e le Politiche interne in materia di sostenibilità, tutela dell'ambiente, diritti umani e diversità, contribuisce a promuovere la diffusione di principi di sostenibilità che sanciscono un impegno responsabile nei confronti dei temi ambientali, sociali, di tutela dei diritti umani e, in particolare, di lotta alla corruzione.

Il Gruppo, infatti, da sempre orienta le proprie scelte avendo cura degli interessi dei propri *stakeholders* intesi come tutti i soggetti, interni ed esterni, che rivestono un ruolo nello svolgimento dell'attività aziendale, sia perché contribuiscono alla realizzazione della *mission*, sia perché di tale attività subiscono gli effetti.

In particolare, gli obiettivi del presente documento sono:

- la prevenzione dei fenomeni corruttivi e la promozione in generale dell'integrità dei comportamenti;
- l'individuazione delle principali situazioni in cui potenzialmente potrebbero presentarsi ipotesi di comportamenti illeciti e la valorizzazione dei presidi di controllo adottati dal Gruppo a mitigazione dei potenziali rischi individuati;
- la sensibilizzazione nel continuo dei soggetti destinatari del presente Codice a un impegno attivo e costante nell'osservanza delle procedure e delle disposizioni interne definite dal Gruppo, attuata anche attraverso iniziative di informazione e formazione in ambito anticorruzione;
- la condivisione dell'opportunità di segnalare, attraverso gli appositi canali di whistleblowing disponibili presso il Gruppo, situazioni potenzialmente non conformi al presente Codice e, in generale, comportamenti illeciti.

Il presente Codice costituisce, dunque, parte integrante del Sistema dei Controlli Interni adottato dal Gruppo e dovrà essere applicato congiuntamente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, al Codice Etico di Gruppo redatti e adottati da

Tuttavia, il fenomeno corruttivo può assumere forme differenti anche in base ai soggetti coinvolti. Si parla infatti di "corruzione pubblica" quando sono coinvolti soggetti pubblici, quali i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio così come definiti dal Codice Penale, e di "corruzione tra privati" quando i protagonisti dell'episodio di corruzione sono soggetti privati non appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

ciascuna Società ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 e alla “Carta dei Valori del Credito Cooperativo”.

2. Destinatari

I Destinatari del presente Codice sono:

- i componenti degli Organi sociali, i quali esercitano i propri poteri di rappresentanza, amministrazione, direzione e controllo;
- il personale²;
- i soci e la clientela (per quanto applicabile).

Sono, inoltre, da considerarsi Destinatari tutti i soggetti esterni che, in forza di accordi definiti, prestino la loro collaborazione al Gruppo per la realizzazione delle proprie attività, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori autonomi, collaboratori con contratti di collaborazione continuativa, agenti, professionisti, consulenti, fornitori di beni e servizi, partner commerciali.

L'insieme dei soggetti sopra citati costituiscono i “**Destinatari**” del Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo.

I Destinatari sono obbligati a osservare e rispettare i principi del presente Codice e a conformarsi ai principi di comportamento indicati al suo interno.

3. Adozione, attuazione e aggiornamento del Codice

3.1 Adozione e attuazione del Codice

Il Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo è sottoposto, su proposta della Funzione Compliance di Capogruppo (Area CCO) all’approvazione del CdA di Capogruppo, previo parere del Comitato ESG e del Comitato Rischi di Capogruppo.

Le altre Società del Gruppo adottano il presente Codice con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione.

Il Codice approvato viene reso operativo da ciascuna Società del Gruppo mediante:

² Di ogni tipologia, con contratto a tempo indeterminato o determinato, nonché dipendenti di Società del Gruppo in distacco.

- la diffusione interna del documento, inclusa la pubblicazione sulla intranet aziendale o analoghi strumenti;
- la comunicazione a terzi mediante pubblicazione sul sito internet aziendale;
- la previsione all'interno della regolamentazione disciplinare aziendale di norme volte a garantire da parte del personale il rispetto delle prescrizioni del Codice Anticorruzione, pena l'applicazione di sanzioni graduate a seconda della gravità della violazione;
- l'adozione di clausole, all'interno della contrattualistica con soggetti esterni che prevedano l'impegno di questi ultimi alla presa visione del presente Codice, nonché al rispetto di principi e condotte tese alla prevenzione del fenomeno corruttivo, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, graduate a seconda della gravità della violazione.

L'approccio di definizione del presente Codice, nonché di relativa attuazione, si basa sui seguenti criteri generali, che tengono conto, fra l'altro, delle *best practices* in materia di prevenzione della corruzione:

- **specificità e integrazione con i processi aziendali:** il Codice si basa sull'identificazione, valutazione e monitoraggio dei principali rischi di corruzione nello specifico contesto del Gruppo. L'identificazione delle aree a potenziale rischio corruzione e dei connessi presidi di controllo e di comportamento a mitigazione del rischio, infatti, si basa su una specifica analisi dei processi aziendali e del più ampio Sistema dei Controlli Interni di cui il framework anticorruzione rappresenta parte integrante;
- **sinergie con il Modello ex D.Lgs. 231/01 e il Codice Etico di Gruppo:** il Codice Anticorruzione amplia e sviluppa, in chiave anticorruzione, i presidi definiti nel Modello ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato da Iccrea Banca e in quelli delle Società del Gruppo (ove presenti), nonché nel Codice Etico di Gruppo, ricoprendo anche le esigenze di contrasto dei fenomeni corruttivi.

3.2 Aggiornamento del Codice

L'aggiornamento del Codice è curato da parte dell'Area CCO di Capogruppo che ne valuterà la necessità in considerazione di intervenute variazioni del contesto di

riferimento interno (es. variazione dell'assetto operativo e/o organizzativo) e/o esterno (es. variazione della normativa di riferimento).

Ogni aggiornamento seguirà il medesimo iter di approvazione e le medesime modalità di adozione e attuazione del Codice sopra indicate.

4. Principi Anticorruzione di Gruppo

I principi descritti nel presente Codice costituiscono l'emblema dell'impegno del Gruppo al contrasto della corruzione per assicurare l'integrità e la sostenibilità nel fare impresa.

Attraverso il Codice Anticorruzione, Iccrea Banca, quale Capogruppo, richiede esplicitamente alle Società del Gruppo, di aderire ai valori fondamentali di integrità, trasparenza e responsabilità, nonché di promuovere la cultura della *compliance*, nel rispetto della quale la corruzione non è mai ammessa.

4.1 Tolleranza zero per la corruzione

Il Gruppo adotta un approccio di "tolleranza zero" per tutti gli atti di corruzione sia attiva che passiva, sia in forma indiretta che diretta.

Infatti, come stabilito anche dal Codice Etico, il Gruppo ripudia qualsiasi forma di corruzione, disponendo un generale divieto di accettare od offrire doni e/o utilità di qualsiasi natura salvo che non abbiano un valore modesto come di seguito esplicitato.

Nello specifico, gli esponenti aziendali e i dipendenti di ciascuna Società del Gruppo non sono "autorizzati" ad accettare per sé o altri alcuna forma di dono, compenso, utilità o servizio, di qualsiasi natura, volti ad influenzare il compimento (o anche l'omissione) di atti/azioni in violazione dei propri obblighi professionali. Gli stessi sono inoltre soggetti a uno specifico divieto di effettuare, direttamente e indirettamente, elargizioni in denaro ovvero di concedere o promettere vantaggi o altre utilità a soggetti terzi – privati o pubblici – al fine di acquisire trattamenti favorevoli per sé, il Gruppo e/o per la Società di appartenenza.

In tal senso, viene assicurato che ogni comportamento commesso in violazione dei principi del presente Codice e ogni segnalazione di possibili episodi di corruzione sarà valutata (e se del caso investigata) e saranno intraprese le necessarie azioni disciplinari in aggiunta alle sanzioni applicabili previste dalle specifiche normative applicabili.

Viene, inoltre, garantito che nessun dipendente sarà demansionato, sanzionato o in altro modo danneggiato per essersi rifiutato di commettere atti di corruzione o per aver segnalato atti corruttivi (tentati o effettivi), anche qualora tale rifiuto comporti la perdita di affari per il Gruppo.

4.2 Valorizzare il Fattore “G” - Governance

Il Gruppo, in linea con i principi del Global Compact promosso dall'ONU e gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) previsti nell'Agenda 2030, promuove la diffusione di principi di sostenibilità con particolare riferimento ai temi ambientali, sociali e di buon governo (cd. “Fattori ESG”).

In tale contesto, il Gruppo ha adottato una specifica normativa interna in materia di Sostenibilità al fine di garantire l'integrazione dei Fattori ESG (Environmental, Social e Governance) nei processi aziendali.

In particolare, il Fattore “G” di Governance si riferisce ai temi di buon governo, di cui possono far parte – a titolo esemplificativo – la definizione di responsabilità delle imprese in termini di organizzazione e gestione interna, nonché l'adozione di misure di contrasto alla corruzione.

L'adozione di un sistema di prevenzione del rischio corruttivo – sia sotto il profilo della corruzione “attiva” che di quella “passiva” – è considerato un tema fondamentale per il Gruppo, il quale si impegna a contrastare proattivamente e continuativamente la corruzione nel contesto in cui opera.

Proprio a questo scopo, all'interno delle Società del Gruppo viene promosso un modello di sviluppo fondato sull'integrità e sulla sostenibilità, nonché una modalità di fare affari scevra da corruzione, vietando l'effettuazione di c.d. pagamenti di facilitazione e astenendosi dall'avere rapporti con terzi coinvolti in atti di corruzione.

4.3 Impegno contro i conflitti di interesse

Il Gruppo, in coerenza con il proprio profilo strategico e tenuto anche conto della propria struttura organizzativa, adotta una strategia generale di gestione dei conflitti di interessi caratterizzata da una bassa propensione al rischio.

Nello specifico, il Gruppo ha adottato una Politica di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di Interessi e Operazioni con Soggetti Collegati, la quale disciplina principi e

regole volti a individuare, valutare, gestire, mitigare e/o prevenire tutte quelle situazioni che coinvolgono (o possono coinvolgere) gli interessi di soggetti considerati “vicini” ai centri decisionali di Iccrea Banca e delle Società del Gruppo. Tali regole e principi vengono stabiliti al fine di garantire l’imparzialità e l’oggettività delle operazioni realizzate dall’intero Gruppo, anche al fine di evitare o ridurre al minimo le possibili distorsioni del processo di allocazione di risorse, così come l’esposizione del Gruppo a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché i potenziali danni per i clienti e gli azionisti.

Il Gruppo ha istituito processi organizzativi e un sistema di controlli basati su procedure operative per il monitoraggio, il presidio e la corretta gestione dei conflitti di interessi.

Tutti i Destinatari del Codice Anticorruzione devono in ogni caso operare con professionalità, trasparenza, imparzialità e nel rispetto della normativa in vigore in materia di anticorruzione e devono segnalare tempestivamente ogni situazione dalla quale possa sorgere un conflitto di interessi.

Tali soggetti, in particolare, sono tenuti a conformarsi ai principi e alle regole stabilite dal Gruppo al fine di individuare, gestire, mitigare o prevenire situazioni che coinvolgono (o possano coinvolgere) gli interessi di soggetti considerati “vicini” a quelli autorizzati ad assumere decisioni nell’ambito delle Società del Gruppo, così da non pregiudicare l’imparzialità e l’oggettività delle operazioni del Gruppo.

Gli esponenti aziendali e i dipendenti sia della Capogruppo che delle Società del Gruppo devono comunicare tempestivamente (al proprio responsabile gerarchico o al soggetto individuato dalla normativa interna) gli eventuali interessi di cui sono portatori (per conto proprio e/o di terzi) rispetto ad operazioni della Società. In tali ipotesi, i soggetti interessati dovranno astenersi dall’adempiere qualsiasi atto in una situazione (anche potenziale) di conflitto di interessi.

5. Principali aree “sensibili” a potenziale rischio corruzione

La Capogruppo ha identificato i principali ambiti “sensibili” in cui, potenzialmente, potrebbero verificarsi comportamenti corruttivi, nonché i presidi di controllo e comportamento in essere a mitigazione dei potenziali rischi. Tali presidi sono declinati negli atti normativi interni che disciplinano le diverse aree di attività.

I Destinatari del presente Codice sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto dei principi etici e di comportamento definiti dal Gruppo, incluse tutte le normative interne tempo per tempo vigenti. Il Modello 231/01 di ciascuna Società ed il Codice Etico di Gruppo contengono specifici presidi di controllo relativi alla prevenzione della corruzione.

In linea generale, la Capogruppo e le Società del Gruppo dispongono di un sistema di controllo interno atto a contrastare il rischio di:

- attuare condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 e qualsiasi forma di corruzione così come definita dalla Legge;
- attuare qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi sopra delineate, possa in astratto configurarsi come condotta illecita;
- attuare o agevolare operazioni in conflitto d’interessi effettivo o potenziale nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse del Gruppo e nel pieno rispetto della normativa interna vigente;
- elargire, offrire o promettere denaro o altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano a Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio per indurli a compiere o omettere un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri del proprio ufficio (a prescindere dal fatto che tale atto venga poi compiuto);
- distribuire, offrire o promettere omaggi e regalie che non siano di modico valore, in violazione di quanto previsto dal Codice Etico di Gruppo e dalla normativa interna vigente;
- accettare la promessa o la dazione di denaro e/o altre utilità/vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per terzi, al fine di compiere (o omettere) un atto del proprio ufficio (o contrario ai propri doveri);
- effettuare prestazioni in favore di fornitori e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale ovvero dell’incarico da svolgere;

- presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, anche fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, sovvenzioni o finanziamenti agevolati;
- gestire impropriamente il denaro, anche nell'ambito di pagamenti, gestione di erogazioni, sovvenzioni o finanziamenti, al fine di costituire "fondi illeciti" finalizzati a scopi corruttivi nei confronti di soggetti pubblici o privati;
- gestire impropriamente donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, atti di liberalità e spese di rappresentanza.

5.1 Rapporti con Autorità di Vigilanza e altri Enti di controllo

Iccrea Banca e le Società del Gruppo si confrontano periodicamente (oltre ai casi di ispezione) con rappresentanti delle Autorità di Vigilanza o di altri Enti di Controllo.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le Autorità di Vigilanza e/o Enti di Controllo si annoverano:

- Banca Centrale Europea (BCE);
- Single Resolution Board (SRB);
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Banca d'Italia;
- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
- Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
- Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP);
- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Nell'ambito di tali rapporti, non è consentito corrispondere, offrire oppure promettere, direttamente o indirettamente, regali, denaro, benefici e altri vantaggi o utilità di qualsiasi entità a rappresentanti delle Autorità di Vigilanza e/o di altri Enti di controllo, per influenzare o retribuire un atto del loro ufficio (e.g., al fine di convincere il funzionario ad omettere o attenuare l'applicazione di una sanzione).

La condotta proibita include anche l'offerta da parte di soggetti terzi nei confronti di dipendenti delle Società del Gruppo e/o la ricezione da parte di questi ultimi di un vantaggio economico o di un'altra utilità in relazione alle attività di impresa.

Sono altresì vietati tutti quei comportamenti che possano scaturire in forme di pressione, inganno o captazione della benevolenza di un funzionario pubblico.

Quale regola generale, inoltre, in occasione di attività di accertamento, anche ispettivo, e/o approfondimento realizzate da rappresentanti di un'Autorità di Vigilanza o di un altro Ente di controllo, dovrebbe sempre essere garantita la presenza di almeno due dipendenti a ciò espressamente autorizzati nonché la tracciabilità dell'incontro svolto.

Nell'ambito di tali rapporti i soggetti individuati per la gestione di tale attività da parte di ciascuna Società del Gruppo coinvolta dovranno assicurare e garantire la massima disponibilità e collaborazione con i funzionari dell'Autorità di Vigilanza o dell'Ente di controllo, anche in occasione di ispezioni e/o verifiche. Le strutture o funzioni coinvolte dovranno inoltre assicurare che la documentazione trasmessa e/o fornita all'Autorità sia completa e veritiera.

5.2 Gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori

La Capogruppo e le Società del Gruppo instaurano relazioni con terzi sulla base di valutazioni di professionalità, competenza, competitività, integrità e improntano tali relazioni alla massima correttezza, adottando procedure volte ad evitare condotte potenzialmente corruttive e/o eventuali situazioni di conflitto di interessi.

Nello svolgimento delle diverse attività del Gruppo vengono instaurati rapporti con terzi, i quali possono presentare un rischio di coinvolgimento, o di percepito coinvolgimento, in casi di corruzione.

Di conseguenza, al fine di mitigare efficacemente il rischio di corruzione ogni soggetto terzo deve prendere visione e comprendere il presente Codice Anticorruzione, messo a disposizione tramite pubblicazione elettronica sul sito web della Capogruppo e delle altre Società del Gruppo (o comunque comunicata tramite i canali ufficiali).

Quale regola generale, i rapporti con i terzi devono essere orientati a perseguire la correttezza, professionalità, efficienza, serietà e affidabilità quale base per

l'instaurazione di un valido rapporto con fornitori e collaboratori esterni, la cui scelta viene operata in funzione di valutazioni basate su elementi di riferimento oggettivi.

La selezione dei terzi e la determinazione delle condizioni economiche contrattualizzate deve essere effettuata sulla base di una comparazione fra più soggetti aventi caratteristiche predeterminate e di una valutazione obiettiva della qualità, dell'utilità, del prezzo dei beni e servizi chiesti, della capacità della controparte di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze espresse dal Gruppo. I compensi corrisposti a qualsiasi soggetto terzo devono esclusivamente costituire l'equa remunerazione per il bene / servizio ricevuto e non possono mai avere scopo corruttivo né essere indirizzati, anche attraverso altri soggetti, a scopi corruttivi.

Quanto richiesto in merito alla conformità anticorruzione dei soggetti terzi dovrà essere espresso in una clausola anticorruzione da includere negli accordi sottoscritti da ciascuna Società del Gruppo con questi ultimi. Tale clausola dovrà prevedere, in particolare, il diritto di sospendere o risolvere il rapporto in presenza di atti formali dell'Autorità Giudiziaria da cui emerga il coinvolgimento del terzo in un procedimento per reati corruttivi.

5.3 Gestione dei rapporti con enti terzi e attività di lobbying

Il Gruppo è impegnato nello sviluppo e nel consolidamento delle relazioni con le controparti istituzionali nazionali e internazionali, al fine di garantire un ruolo proattivo nella definizione di regole e normative di interesse e rendere il Gruppo un interlocutore qualificato per le istituzioni italiane, comunitarie e internazionali.

La gestione di tali rapporti e lo svolgimento delle connesse attività, quali a titolo esemplificativo, la partecipazione ad incontri o la presentazione di position papers sulle posizioni di Iccrea Banca, del Gruppo o della singola società, è consentito solo ai soggetti a ciò autorizzati dalla normativa interna.

La posizione di Iccrea Banca, del Gruppo o della singola società sugli ambiti o argomenti di discussione è sempre condivisa internamente preventivamente secondo le attribuzioni previste in base alle aree di attività interessate. È inoltre garantito un presidio rispetto alla diffusione di eventuali informazioni non di dominio pubblico o riservate.

La presentazione di pareri o *position papers* può avvenire solo in occasione di incontri formali e solo attraverso sistemi informatici ufficiali del Gruppo, che garantiscano la

sicurezza e la tracciabilità di tali comunicazioni (e.g., e-mail aziendali) o altri strumenti utilizzati dalla controparte (e.g., portali istituzionali). Qualora a seguito della trasmissione della documentazione vi sia la necessità o l'opportunità di effettuare incontri e/o confronti (anche telefonici) con le controparti, questi ultimi potranno essere svolti dai competenti soggetti e previa eventuale condivisione interna dei relativi contenuti secondo le attribuzioni previste in base alle aree di attività interessate.

Tali incontri e/o confronti devono in ogni caso svolgersi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, nonché dal Codice Etico di Gruppo e dal presente Codice di Condotta Anticorruzione.

In particolare, dovrebbe sempre essere previsto che - in considerazione degli argomenti da discutere agli incontri con rappresentanti di istituzioni nazionali e internazionali - partecipino almeno due dipendenti a ciò espressamente autorizzati in base alle previsioni della normativa interna e sia garantita la tracciabilità dell'incontro svolto.

In ogni caso, sono vietate tutte quelle condotte che implicino l'effettuazione di prestazioni o il riconoscimento di compensi in favore di dipendenti, dirigenti o amministratori di enti terzi che non possano essere adeguatamente motivate e autorizzate o che non trovino giustificazione all'interno di un rapporto contrattuale.

Nello svolgimento dell'attività di lobbying e di gestione dei rapporti con enti terzi, i soggetti autorizzati allo svolgimento di tali attività non devono ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore o di ingerenza con i rappresentanti delle controparti tali da poter condizionare l'esito di una procedura di interesse.

5.4 Gestione omaggi, ospitalità, sponsorizzazioni e liberalità

Il Gruppo e le Società ad esso appartenenti si impegnano a sostenere la comunità di riferimento anche tramite l'erogazione di liberalità e/o la sponsorizzazione di eventi, iniziative e organizzazioni nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità, tracciabilità, ragionevolezza ed economicità.

Le liberalità e le sponsorizzazioni dovranno essere effettuate in favore di enti noti, affidabili e con un'eccellente reputazione, nonché in linea con lo scopo mutualistico del Gruppo.

In nessun caso le erogazioni di liberalità o la sponsorizzazione di eventi e/o organizzazioni possono essere utilizzati per celare atti di corruzione pertanto è importante considerare e valutare preventivamente il rischio che il relativo contributo possa essere anche solo percepito come mezzo per esercitare un'influenza o per ottenere un indebito vantaggio. Pertanto, l'importo della liberalità o sponsorizzazione deve sempre essere approvato dagli organi competenti. Inoltre, il contributo erogato a titolo di liberalità o sponsorizzazione deve essere accuratamente e completamente registrato, a cura delle competenti Funzioni al fine di garantire la tracciabilità dell'operazione.

Gli omaggi³ consentiti devono risultare sempre di modico valore e rientrare negli usi ed essere sempre adeguatamente motivati e autorizzati. In ogni caso, non è mai ammessa l'offerta o l'accettazione di omaggi di qualsiasi natura che abbiano un valore superiore a 200 € (duecento/00 euro). Quale regola generale, è vietato commettere o concorrere ad azioni che possano rappresentare una forma di corruzione, sia essa qualificabile come offerta o accettazione di pagamenti, di prestazioni gratuite o di doni per il conseguimento di opportunità di business o di trattamenti e/o servizi di favore, sia che la condotta sia qualificabile come pagamento, fornitura o promessa effettuati direttamente o tramite interposta persona.

È dunque vietato offrire, anche se indirettamente/per tramite di interposta persona (e.g., agente, consulente), oppure accettare omaggi, regalie, benefici di altra natura o forme di intrattenimento e ospitalità se si verifica anche solo una delle circostanze di seguito riportate:

- non rientri negli usi e nelle normali prassi ovvero risulti inappropriato alla luce della natura e della durata della relazione con la controparte e/o possa essere inteso come mezzo di persuasione con la finalità, anche implicita, di ottenere impropriamente vantaggi di business, oppure come incentivo improprio;

³ Con il termine "omaggio" deve intendersi un beneficio di qualsiasi tipo (beni, servizi, prestiti o altre utilità che possano migliorare la condizione del beneficiario, tra cui ad esempio biglietti per partecipare a eventi di intrattenimento o sportivi) erogati a qualcuno a titolo gratuito o di liberalità. Sono inclusi anche i piccoli doni offerti in occasioni particolari e universalmente riconosciuti come omaggi in speciali periodi dell'anno (ad es. Natale, Capodanno).

- possa influenzare il ricevente, in particolar modo se quest'ultimo è qualificabile come un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio;
- venga effettuato con una frequenza tale da suscitare dubbi circa l'appropriatezza/opportunità (ad esempio, nel caso di una serie omaggi che, seppur di modico valore, vengono corrisposti nel corso di poche settimane);
- possa, anche solo potenzialmente, causare danni reputazionali al Gruppo.

5.5 Gestione dei rapporti con analisti, investitori, stampa e agenzie di rating

I rapporti con analisti, investitori, stampa e agenzie di rating per conto del Gruppo devono essere intrattenuti esclusivamente dai soggetti espressamente autorizzati e nel rispetto delle disposizioni definite dal Gruppo. Questi ultimi dovranno fornire unicamente informazioni trasparenti, tempestive e coerenti al fine di garantire un'equa valutazione del Gruppo.

In generale, i rapporti con analisti, agenzie di rating, rappresentanti della stampa e investitori devono infatti essere sempre improntati alla trasparenza, massima lealtà e collaborazione.

I soggetti autorizzati a gestire le comunicazioni finanziarie e/o istituzionali devono operare garantendo la massima riservatezza delle informazioni, procedendo alla loro diffusione solo dopo averne verificato la correttezza e completezza e aver ottenuto le relative autorizzazioni / approvazioni dai soggetti e organi competenti, nel rispetto della normativa in materia di abusi di mercato.

Tali soggetti, inoltre, non dovranno comunicare a terzi le informazioni rilevanti e privilegiate di cui sono venuti a conoscenza in ragione del loro incarico per ragioni diverse da quelle dello svolgimento della propria mansione lavorativa. Gli stessi non dovranno raccomandare o indurre terzi a compiere attività corruttive sulla base di tali informazioni.

Qualora il testo di una comunicazione da pubblicare sui canali istituzionali (e.g., sito web o social media) o, in generale, da diffondere debba essere corretta, modificata o integrata, le Funzioni incaricate dell'attività dovranno chiedere e ottenere una nuova

autorizzazione / approvazione ai soggetti e agli organi competenti prima di procedere alla pubblicazione e/o diffusione.

Quale regola generale, i Responsabili delle Funzioni autorizzate a intrattenere rapporti con analisti, investitori, rappresentanti della stampa e agenzie di rating, oltre a mantenere comportamenti adeguati nei confronti di tali soggetti, devono fornire agli altri dipendenti direttive chiare e univoche sulle modalità di condotta operativa da adottare in caso di contatti sia formali che informali.

5.6 Gestione delle Risorse Umane

Le attività di gestione delle risorse umane quali l'offerta di lavoro, la selezione e l'assunzione di un candidato, le attività di valutazione e remunerazione (e.g., incentivi, promozioni) e di formazione (tra cui quella finanziata) sono considerate dal Gruppo come elementi aventi un "valore".

Pertanto, dare, offrire o promettere uno specifico beneficio derivabile dallo svolgimento di tali attività al fine di ottenere o mantenere indebitamente un vantaggio anche di natura economica costituisce corruzione (e.g., assumere un soggetto connesso a un Pubblico Ufficiale affinché quest'ultimo non applichi una sanzione alla Società).

Le attività di selezione e gestione delle risorse umane devono essere svolte nel rispetto dell'etica professionale, nonché dei principi di trasparenza, obiettività, competenza, professionalità e pari opportunità, anche nell'ipotesi in cui tali attività non costituiscano palesemente un'ipotesi di corruzione.

Tutti i soggetti in qualunque modo coinvolti nel processo di selezione e gestione del personale devono dunque operare secondo i valori espressi dalle normative interne, dal presente Codice di Condotta Anticorruzione e, più in generale, dal Codice Etico. Gli stessi devono inoltre garantire che tutte le azioni realizzate nell'ambito della selezione e gestione del personale ambiscano alla corretta allocazione delle risorse, anche attraverso iniziative di mobilità interna, e al pieno soddisfacimento dei fabbisogni aziendali, valorizzando al contempo il merito, le competenze, il *know-how* tecnico professionale, nonché i percorsi di crescita e di sviluppo delle risorse coinvolte.

I soggetti appartenenti al Gruppo coinvolti nelle attività di selezione, assunzione e gestione del personale devono improntare i propri comportamenti all'inclusività, equità,

meritocrazia e, in ogni caso, evitare comportamenti che possano generare favoritismi verso candidati o dipendenti.

La ricerca e la selezione dei candidati sia all'interno che all'esterno del Gruppo si basano dunque su criteri di:

- pubblicità della procedura di selezione;
- trasparenza nei metodi e negli approcci adottati;
- imparzialità nella valutazione;
- pari opportunità dei candidati e assenza di discriminazioni.

I suddetti principi devono essere seguiti dalle Funzioni competenti anche nelle fasi di valutazione e gestione del personale, promozione e aumento di retribuzioni, le quali vengono attribuite esclusivamente sulla base del merito e secondo criteri di equità interna ed esterna, nonché secondo precise e specifiche regole stabilite dal Gruppo.

In particolare, il Gruppo adotta specifiche politiche a presidio delle attività di retribuzione e incentivazione anche al fine di favorire la propria competitività, l'attrattività e il mantenimento di professionalità adeguate alle esigenze delle singole Società che ne fanno parte.

Il sistema retributivo si fonda sui principi di equità, trasparenza e correttezza e i soggetti coinvolti nelle attività di gestione del personale devono quindi assicurare non solo la neutralità dei trattamenti retributivi rispetto agli elementi di diversità, ma garantire anche a ogni dipendente equità e pari opportunità in termini di avanzamenti di carriera e aumenti retributivi.

Al fine di operare in maniera equa e corretta, i dipendenti incaricati delle attività di gestione del personale devono seguire e rispettare il sistema di valutazione delle performance dei dipendenti definito dal Gruppo, il quale si ispira anche ai principi di chiarezza e trasparenza. In particolare, tali soggetti, nello svolgimento delle proprie attività, devono applicare criteri e metriche oggettive, che devono inoltre essere comunicate ai dipendenti così da assicurare chiarezza e trasparenza nelle operazioni.

5.7 Gestione del credito e della finanza

Nell'ambito delle attività di gestione del credito (in ogni sua accezione, tra le quali sono incluse la concessione, il perfezionamento e il recupero) e della finanza, le strutture e i dipendenti coinvolti dovranno compiere qualsiasi operazione rispettando le normative di riferimento e, più in generale, ispirandosi ai principi etici di correttezza, legittimità e legalità.

L'attività creditizia, nel rispetto del principio di mutualità prevalente e delle caratteristiche di localismo del Gruppo, deve in ogni caso sempre essere orientata a supportare l'economia e i bisogni dei territori delle singole Banche Affiliate e delle Società del Perimetro Diretto.

Ciascun dipendente coinvolto in tali attività deve operare sempre con la migliore diligenza professionale possibile, evitando qualsivoglia situazione di conflitto di interessi che possa recare – anche solo potenzialmente – un pregiudizio al Gruppo e alle Società ad esso appartenenti o determinare una situazione di indebito vantaggio a proprio favore, anche per il tramite di propri familiari o soggetti terzi.

Pertanto, quale regola generale, i dipendenti di Iccrea Banca e delle Società del Gruppo devono svolgere la propria attività – sia essa di gestione del credito che di gestione della finanza – in maniera equa e imparziale, senza perseguire interessi personali o interessi di terzi a fronte del riconoscimento di un premio e/o un compenso (e.g., alterazione delle documentazione funzionale all'ottenimento di un'agevolazione a fronte del riconoscimento di una somma di denaro non dovuta), nonché nel rispetto del proprio incarico e dei relativi poteri.

Gli stessi devono, inoltre, sempre garantire la documentabilità e la tracciabilità delle operazioni svolte.

Il Gruppo dispone, inoltre, un generale divieto per i propri dipendenti di realizzare operazioni finanziarie con modalità non conformi alle disposizioni di legge e alle procedure aziendali vigenti.

5.8 Gestione delle operazioni straordinarie

La gestione di un'operazione che possa essere definita come straordinaria⁴ potrebbe presentare dei rischi sotto il profilo corruttivo, in quanto un potenziale investitore potrebbe essere coinvolto in atti corruttivi oppure potrebbe attuare comportamenti corruttivi nei confronti di un rappresentante del Gruppo al fine di concludere l'operazione.

Quale regola generale, i dipendenti coinvolti nell'attività di gestione di operazioni straordinarie non devono accettare o dare seguito ad eventuali richieste di indebiti vantaggi o tentativi di corruzione o concussione provenienti da privati o da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di pubblico servizio, anche se posti in essere con condotte intimidatorie o vessatorie da parte di questi ultimi.

I soggetti autorizzati alla gestione delle operazioni straordinarie devono inoltre svolgere le proprie attività e, in particolare, gestire i rapporti con la controparte dell'operazione nel pieno rispetto delle leggi vigenti e della normativa interna, ispirandosi inoltre anche principi di correttezza, trasparenza e imparzialità.

Tutte le operazioni straordinarie devono seguire il processo e gli iter autorizzativi specificatamente previsti. Inoltre, è necessario garantire un'adeguata conoscenza della controparte nonché la tracciabilità delle attività e dei controlli svolti.

In ogni caso, deve considerarsi vietata la divulgazione di informazioni false o l'occultamento di dati e notizie che possano indurre in errore i destinatari delle comunicazioni della Capogruppo o delle altre Società del Gruppo.

5.9 Gestione dei rapporti con la clientela

Il Gruppo e ciascuna Società che ne fa parte perseguono quale scopo primario della propria attività quello di garantire la soddisfazione e il gradimento della clientela attraverso i servizi/prodotti offerti.

⁴ Per operazioni straordinaria si intendono quelle operazioni dirette a riconfigurare la struttura organizzativa al fine di adeguarla alle mutate esigenze dell'impresa. Vi rientrano il trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, le trasformazioni, le fusioni e le scissioni. Da un punto di vista giuslavoristico tali operazioni assumo rilevanza se comportano un mutamento della titolarità dell'attività economica organizzata.

In generale, qualsiasi dipendente che intrattenga rapporti con un cliente dovrà operare secondo i principi etici di collaborazione, disponibilità, professionalità e trasparenza, garantendo in contemporanea il rispetto delle normative applicabili e la tracciabilità delle attività svolte.

Nello svolgimento delle attività funzionali alla gestione del rapporto con la clientela devono essere considerate come vietate quelle condotte funzionali alla richiesta, accettazione o ricezione di denaro o altre utilità (e.g., regali, benefici materiali o altri vantaggi) da parte di un cliente (anche nelle ipotesi in cui questo non sia un dipendente pubblico e/o non ricopra cariche pubbliche), al fine di applicare condizioni particolarmente vantaggiose in assenza di specifici requisiti o al fine di agevolare quest'ultimo nella commissione di un illecito, omettendo la segnalazione di un comportamento scorretto.

Allo stesso modo sono vietate condotte di natura corruttiva consistenti nell'offrire, promettere o dare denaro o altre utilità a un cliente affinché quest'ultimo ritiri un reclamo o un'altra segnalazione (e.g., denuncia o esposto all'Autorità Giudiziaria, segnalazione al Garante Privacy, ecc.) precedentemente presentato.

Sono dunque da considerarsi vietati i cd. *facilitation payments* ossia quei pagamenti agevolanti effettuati allo scopo di garantire o accelerare l'esecuzione di un'attività a cui il datore del pagamento ha già diritto. Il Gruppo, infatti, non approva che venga richiesto, sollecitato o accettato alcun tipo di pagamento agevolante, anche se di importo minimo, nei confronti della clientela o di soggetti terzi ad essa collegati.

5.10 Gestione dei reclami e del contenzioso

Nell'ambito della gestione di un contenzioso, di qualsiasi natura giuridica (i.e., civile, penale, tributario, giuslavorista), i rapporti con gli esponenti dell'Autorità Giudiziaria e, più in generale, della Pubblica Amministrazione devono essere improntati ai criteri di trasparenza, lealtà, correttezza e collaborazione.

In ragione delle norme interne del Gruppo e delle disposizioni normative in ambito civile e penale, solo i soggetti espressamente autorizzati ovvero coloro che sono coinvolti nella vicenda oggetto di contenzioso e hanno una diretta conoscenza dei fatti possono mantenere tali rapporti e, in occasione di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi, in ogni stato e fase della procedura, dovranno collaborare

attivamente con i rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria, delle Forze dell'Ordine e con qualsivoglia pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio intervenuto.

I soggetti sopra indicati, anche in presenza di specifica convocazione da parte dell'Autorità, che si trovino a rappresentare la Capogruppo o una Società del Gruppo in occasione di attività di indagine o procedimenti giudiziari (e.g., acquisizione di informazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria o di un soggetto delegato, raccolta di documentazione, ecc.) dovranno prestare la massima collaborazione, fornendo informazioni e dati veritieri, esaustivi e aggiornati. Tali soggetti, inoltre, non dovranno assumere comportamenti mendaci o reticenti, così come comportamenti o atteggiamenti corruttivi nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o soggetti ad essi collegati (e.g., familiari).

In particolare, qualsiasi comunicazione, attestazione e/o dichiarazione rivolta alla Pubblica Amministrazione (inclusa l'Autorità Giudiziaria) dovrà essere improntata ai criteri di tempestività, correttezza, veridicità e completezza. Inoltre, i soggetti coinvolti dovranno garantire la tracciabilità e la documentabilità di tali comunicazioni, laddove possibile e previsto dalle disposizioni normative in ambito civile e penale.

Nell'ipotesi di instaurazione di un contenzioso in cui sia coinvolta anche una controparte privata, i rapporti con quest'ultima dovranno intervenire, salva diversa previsione normativa, per il tramite del professionista incaricato dalla Società coinvolta nel contenzioso. Nessun dipendente, salvo coloro che siano incaricati della gestione delle controversie anche al fine di addivenire a una risoluzione bonaria di queste ultime, sarà pertanto autorizzato a intrattenere autonomi rapporti con qualsiasi controparte privata. Secondo quanto previsto dalla normativa interna, solo i soggetti autorizzati potranno conferire specifico mandato al legale esterno, il quale dovrà essere individuato sulla base di una procedura che garantisca la tracciabilità delle operazioni e l'assenza di conflitti di interesse.

Relativamente alla gestione di reclami o controversie stragiudiziali che possano sorgere con la clientela, deve essere garantita l'indipendenza delle funzioni competenti rispetto a quelle preposte alla commercializzazione dei prodotti. Le soluzioni volte al soddisfacimento delle richieste del cliente devono essere assunte solo nel caso in cui il reclamo debba ritenersi fondato. In caso contrario, la funzione competente dovrà fornire con il riscontro al reclamo un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del

rigetto. Tale attività dovrà comunque essere svolta da parte dei soggetti coinvolti nel rispetto delle normative applicabili e vigenti.

In ogni caso, le Funzioni coinvolte nella gestione di un reclamo o di una controversia stragiudiziale dovranno mantenere rapporti corretti e trasparenti con la clientela ed assicurare la massima cura nella trattazione della posizione, con particolare riferimento ai reclami, anche al fine di prevenire controversie legali e contenere eventuali rischi economici e reputazionali.

6. Comunicazione, informazione e formazione

Al fine di instaurare e mantenere una cultura atta alla prevenzione di ogni tipo di fenomeno corruttivo, il Gruppo investe in maniera significativa sulla formazione, comunicazione e sensibilizzazione sulla materia nei confronti di tutto il personale e dei membri degli Organi Sociali.

La Capogruppo e le Società del Gruppo pubblicano il presente Codice sulla intranet aziendale (o analogo strumento) e sul sito istituzionale, al fine di garantire la conoscenza e la comprensione dei principi nello stesso contenute.

La Capogruppo:

- eroga, tempo per tempo, specifiche sessioni di formazione anticorruzione a tutti i dipendenti del Gruppo, al Top management e agli organi aziendali;
- comunica tempestivamente, a livello di Gruppo, eventuali modifiche significative alla disciplina in materia di anticorruzione, incluse quelle eventualmente apportate al presente Codice.

7. Segnalazione di violazioni e sistema disciplinare

Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dal Codice Anticorruzione, dal Codice Etico di Gruppo, dal Modello 231 adottato da ciascuna Società del Gruppo e dalla normativa interna.

Pertanto, tutti i Destinatari sono incoraggiati a segnalare, secondo le modalità previste in materia sul sito istituzionale e attraverso l'apposito canale Whistleblowing, ogni azione o comportamento che violi o possa violare leggi, regolamenti, nonché il presente Codice.

Il Gruppo – anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali – garantisce la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato.

Viene inoltre garantita la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti a segnalazione. Il presunto responsabile della violazione, invece, è tutelato da ripercussioni negative che possono derivare dalla segnalazione stessa nel caso in cui, ad esempio, dal procedimento non emergano elementi che giustifichino l'adozione di provvedimenti nei suoi confronti.

Qualsivoglia azione attuata al fine di scoprire, in maniera illecita, l'identità di un segnalante oppure per compiere azioni ritorsive nei suoi confronti verrà considerata come una violazione del presente Codice e, pertanto, soggetta a provvedimenti disciplinari.

Ogni segnalazione di comportamento in violazione ai principi del presente Codice ovvero percepito come possibile atto di corruzione sarà valutato dalle Funzioni / Comitati competenti e se del caso investigato e saranno intraprese azioni disciplinari, in aggiunta alle sanzioni previste dalle normative applicabili.

Le sanzioni eventualmente applicate saranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del soggetto interessato, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità della condotta, e/o a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato la violazione del Codice.

Tutte le Società del Gruppo applicano le previsioni contenute nello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) e quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

A tal proposito, si rimanda a quanto stabilito nella Politica di Gruppo in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing) tempo per tempo vigente.

Eventuali comportamenti in violazione del presente Codice Anticorruzione da parte di Soggetti esterni, così come identificati all'interno del presente Codice, possono determinare, secondo la gravità del fatto e quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti o negli accordi, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per giusta causa, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Capogruppo o a un'altra Società del Gruppo.

In ogni caso, ciascuna Società del Gruppo vigila sulla corretta osservanza del presente Codice di Condotta Anticorruzione, adottando le più opportune azioni per prevenirne la violazione da parte dei destinatari.

APPENDICE: PRINCIPALI FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

RIFERIMENTO NORMATIVO	FATTISPECIE DI REATO	DESCRIZIONE DEL REATO
Art. 314 c.p.	Peculato	Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
Art. 316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Il reato si configura quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 316 bis c.p.	Malversazione di erogazioni pubbliche	Il reato si configura qualora chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle predette finalità.
Art. 316 ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni pubbliche	Il reato si configura qualora chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
Art. 317 c.p.	Concussione	Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altre utilità.
Art. 318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione	Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa.
Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, o ne accetta la promessa.
Art. 319 ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari	Il reato si configura qualora i fatti indicati negli artt. 318 e 319 siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
Art. 319 quater c.p.	Induzione indebita a dare o	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare

RIFERIMENTO NORMATIVO	FATTISPECIE DI REATO	DESCRIZIONE DEL REATO
	promettere utilità	o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.
Art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione	Il reato si configura qualora chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
Art. 322 bis c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

RIFERIMENTO NORMATIVO	FATTISPECIE DI REATO	DESCRIZIONE DEL REATO
		<p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.</p> <p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altre utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>
Art. 323 c.p.	Abuso di ufficio	<p>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.</p>
Art. 326 c.p.	Rivelazione ed utilizzo di segreti di ufficio	<p>Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, riveli notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevoli in qualsiasi modo la conoscenza.</p>
Art. 328 c.p.	Rifiuto di atti di ufficio. Omissione	<p>Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, indebitamente rifiuti un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.</p>
Art. 346 bis c.p.	Traffico di influenze illecite	<p>Il reato si configura qualora chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando</p>

RIFERIMENTO NORMATIVO	FATTISPECIE DI REATO	DESCRIZIONE DEL REATO
		relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
Art. 355 c.p.	Inadempimento di contratti di pubbliche forniture	Il reato si configura qualora chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.
Art. 356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture	Il reato si configura qualora chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente.
Art. 640 comma 2 n° 1 c.p.	Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico	Il reato si configura qualora chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.
Art. 640 bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Il reato si configura qualora il fatto di cui all'articolo 640 riguardi sovvenzioni, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Art. 640 ter c.p.	Frode informatica	Il reato si configura qualora chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Art. 479 c.p.	Falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici	Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesti falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesti come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
Art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il presente articolo sanziona gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti

RIFERIMENTO NORMATIVO	FATTISPECIE DI REATO	DESCRIZIONE DEL REATO
		<p>alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.</p>
<p>Art. 2635 bis c.c.</p>	<p>Istigazione alla corruzione tra privati</p>	<p>Il presente articolo sanziona chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.</p>
<p>-</p>	<p>Reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01</p>	<p>Si rimanda a quanto riportato nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.</p>